

### 9.1.2.3 Indebito ANF e quote di aggiunta di famiglia

#### Indice:

- a. Introduzione
- b. Giurisprudenza
- c. Normativa di riferimento

L'Assegno per il Nucleo Familiare introdotto dal D.L. 69/88 non è dovuto al titolare di pensione privilegiata tabellare cui competono, eventualmente, le preesistenti quote di aggiunta di famiglia.

#### ***a. Introduzione***

Questa tipologia di contenzioso si è venuta determinando in seguito alla errata applicazione informatizzata del D.L. 69/88, istitutivo dell'assegno per il nucleo familiare in sostituzione della previgente normativa che prevedeva la concessione delle quote di aggiunta di famiglia per familiari a carico.

In tale circostanza, con procedura informatizzata, i titolari di trattamento pensionistico e stipendiale amministrati dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, ivi inclusi i titolari di pensione privilegiata tabellare, si videro tramutare il precedente trattamento nel più favorevole ANF con decorrenza 1.1.1988.

A distanza di qualche anno, venne definitivamente chiarito, con circolare ministeriale, che la normativa sopravvenuta non era suscettibile di essere applicata anche in favore dei titolari di pensione tabellare e pertanto ne derivò l'accertamento di un considerevole numero di crediti erariali cui conseguirono altrettanti ricorsi presso la Corte dei Conti.

#### ***b. Giurisprudenza***

Sul punto si osserva che è ormai orientamento giurisprudenziale consolidato quello conseguente alla decisione delle SS.RR. 19/QM/1996 che ha affermato la natura sostitutiva e non abrogativa dell'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 69/88 rispetto all'articolo 5 della L. n. 324/95.

Non è più controverso quindi affermare che in favore dei titolari di pensione privilegiata tabellare non sia applicabile la normativa più recente in quanto i medesimi non sono stati espressamente individuati, né è possibile considerarli implicitamente nell'elenco, stante il carattere risarcitorio e non retributivo del trattamento pensionistico ad essi erogato, come peraltro confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989.

Pertanto, sul punto, non residuano dubbi sulla non debenza dell'assegno per il nucleo familiare, permanendo invece difformità di pronunce relativamente alla restituzione delle somme eventualmente recuperate ed ancor di più sulla eventuale debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria in caso di condanna dell'Amministrazione alla restituzione delle somme eventualmente recuperate a tale titolo.

L'orientamento più seguito sulle specifiche questioni conduce alla declaratoria di irrecuperabilità dell'indebito con obbligo dell'amministrazione di restituzione delle differenze eventualmente recuperate nel mentre, relativamente alla debenza di interessi e rivalutazione esistono differenti correnti di pensiero atteso che, trattandosi in ogni caso di indebito oggettivo, la corrente restrittiva ritiene che sull'eventuale restituzione non debbano essere corrisposti né rivalutazione monetaria, né interessi legali.

#### ***c. Normativa di riferimento***

- ✓ D.L. 69/1988
- ✓ Legge 324/1995